

FONDO

PERSEO SIRIO

**FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DELLE REGIONI,
DELLE AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ, DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI, DELL'ENAC, DEL CNEL, DELLE UNIVERSITA'
E DEI CENTRI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
E DELLE AGENZIE FISCALI**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 164

Nota informativa per i potenziali aderenti
(depositata presso la Covip il 1 Ottobre 2014)

La presente Nota informativa si compone delle seguenti tre sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare.

La presente Nota informativa, redatta da PERSEO SIRIO secondo lo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta a preventiva approvazione da parte della Covip medesima.

PERSEO SIRIO si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

PAGINA BIANCA

SCHEDA SINTETICA

- Elementi di identificazione	pag. 5
- Destinatari	pag. 5
- Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale	pag. 6
- La partecipazione alla forma pensionistica complementare	pag. 6
- Documentazione a disposizione dell'iscritto	pag. 6
- Recapiti utili	pag. 6
- La contribuzione	pag. 7
- Opzioni di investimento	pag. 8
- Costi nella fase di accumulo	pag. 8

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

1) INFORMAZIONI GENERALI	pag. 9
- Perché una pensione complementare	pag. 9
- Lo scopo di PERSEOSIRIO	pag. 9
- Come si costruisce la pensione complementare	pag. 9
- La struttura di governo del Fondo	pag. 9
2) QUANTO E COME SI VERSA	pag.10
- Il T.F.R.	pag.10
- Il contributo dell'Aderente e del datore di lavoro	pag.10
3) L'INVESTIMENTO	pag.11
- Dove si investe	pag.11
- Attenzione ai rischi	pag.11
- Le proposte di investimento	pag.11
- Il comparto garanzia	pag.12
- La scelta di investimento	pag.12
a) Come stabilire il proprio profilo	
b) Le conseguenze sui rendimenti attesi	
c) Come modificare la scelta nel tempo	
4) LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	pag.12
- Cosa determina l'importo della prestazione	pag.13
- La pensione complementare	pag.13
- La prestazione in capitale	pag.14
5) LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO	pag.14
- Prestazione in caso di decesso dell'aderente	pag.14
- Le anticipazioni	pag.14
- Il riscatto della posizione	pag.14
- Trasferimento della posizione individuale	pag.15
6) I COSTI	pag.15
- I costi nella fase di accumulo	pag.15
- L'indicatore sintetico dei costi	pag.16
- I costi nella fase di erogazione	pag.16
7) IL REGIME FISCALE	pag.16
- I contributi versati	pag.16
- I rendimenti ottenuti	pag.17
- Le prestazioni	pag.17
8) ALTRE INFORMAZIONI	pag.17
- Come aderire	pag.17
- La valorizzazione dell'investimento	pag.17
- La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti	pag.18
- Il "Progetto esemplificativo"	pag.18
- Reclami	pag.18

PAGINA BIANCA

SCHEDA SINTETICA

(dati aggiornati al 1 ottobre 2014)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di PERSEO SIRIO rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, si prenda dunque visione dell'intera Nota informativa e dello Statuto.

Presentazione di PERSEO SIRIO

Elementi di identificazione

PERSEO SIRIO – E' il Fondo Pensione Complementare Nazionale per i lavoratori dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC, del CNEL, delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione e delle Agenzie Fiscali (di seguito "Dipendenti Pubblici") è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs.124 del 21 aprile 1993 (per i pubblici dipendenti), ed ai sensi del d.lgs.252 del 5 dicembre 2005 (per i dipendenti privati).

PERSEO SIRIO – è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 164 ed è stato istituito dalla fusione dei Fondi Pensione PERSEO e SIRIO sulla base dell'Accordo di fusione stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 16 luglio 2014.

PERSEO – è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 luglio 1999, dell'Accordo Quadro sul superamento del termine per l'opzione al TFR stipulato l'8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell'11.3.2006, n.59, e dell'Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241; del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 1 aprile 1999 e pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 aprile 1999, del CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 196 del 27 novembre 2000, del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 247 del 20 novembre 2001; del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000 e dal CCNL per il biennio 2000-2001 sottoscritto il 12 febbraio 2002 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 51 del 1 marzo 2002; del CCNL del personale del comparto Sanità relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 7 aprile 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 90 del 19 aprile 1999, del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 e del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001; dell'accordo istitutivo sottoscritto in data 14 maggio 1997.

SIRIO – è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 Luglio 1999 e dell'Accordo fra l'ARAN, Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali di categoria in data 01 Ottobre 2007.

Destinatari

Sono destinatari del fondo:

- 1) Tutti i “Dipendenti Pubblici” comprese qualifiche dirigenziali e dirigenza medico-veterinaria, indicati negli accordi istitutivi e di adesione ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti Sindacali e dall’ARAN con:
 - contratto a tempo indeterminato;
 - contratto part-time a tempo indeterminato;
 - contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
- 2) I Segretari comunali e provinciali una volta sottoscritto l’accordo di adesione a PERSEO SIRIO;
- 3) I Lavoratori dipendenti della Coni servizi Spa e delle Federazioni sportive nazionali una volta sottoscritto l’accordo di adesione a PERSEO SIRIO;
- 4) I Lavoratori dipendenti – come identificati al punto 1) - delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo istitutivo del fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro afferenti ai comparti e alle aree destinatari di PERSEOSIRIO, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, nonché i dipendenti di UNIONCAMERE e del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, i dipendenti delle Pubbliche Assistenze aderenti all’ANPAS;
- 5) I dipendenti dei settori affini, che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione: i lavoratori dipendenti di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, nonché ANCI, CINSEDO, personale dipendente da case di cura private e personale dipendente dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e del privato sociale eroganti servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi. L’adesione dei settori affini è condizionata dalla sottoscrizione di appositi accordi di adesione e sempreché almeno una delle parti che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo di PERSEO SIRIO costituisca soggetto firmatario di detti accordi di adesione;
- 6) I soggetti fiscalmente a carico, ai sensi dell’art.12 del T.U.I.R., dei lavoratori aderenti a PERSEO SIRIO. Per tali soggetti, l’adesione e la contribuzione, sono definiti da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai lavoratori privati e ai soggetti fiscalmente a carico, si applicano gli articoli 8 bis, 10 bis, 12 bis, 13 bis dello Statuto di PERSEO SIRIO, in quanto a norma dell’art. 23 comma 6 del D.Lgs. 252/05, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

PERSEO SIRIO è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

La partecipazione alla forma pensionistica complementare

L’adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs.124 del 21 aprile 1993 (per i pubblici dipendenti) e dal d.lgs.252 del 5 dicembre 2005, (per i dipendenti privati), consente all’iscritto di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.**

Documentazione a disposizione dell’iscritto

La Nota Informativa, lo Statuto, il Progetto Esemplificativo e ogni altra documentazione prevista dalla Normativa vigente, sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del fondo, presso la sede associativa del fondo, presso i datori di lavoro, i patronati convenzionati e le organizzazioni sindacali.

Può essere richiesta al fondo la spedizione dei suddetti documenti. In tal caso saranno addebitate al richiedente le relative spese.

N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del fondo e il rapporto tra il fondo e l’iscritto sono contenute nello Statuto, del quale ti raccomandiamo pertanto la lettura.

Recapiti utili

Sito internet del fondo:

www.fondoperseosirio.it

Indirizzo e-mail:

info@perseosirio.it

Posta elettronica certificata (PEC)

protocollo@pec.perseosirio.it

Posta elettronica certificata per le Adesioni (PEC)

adesioni@pec.perseosirio.it

Telefono:

0685304484

Fax:

068416157

Numero informativo:

800994545

Sede legale:

Via Aniene, 14 – 00198 – Roma (RM)

La Contribuzione

Le modalità di contribuzione al fondo sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi, e comprendono quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell'anno.

L'iscrizione al fondo decorre dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte del datore di lavoro.

La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata a PERSEO SIRIO contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è apposto il timbro sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro e comunque entro e non oltre il terzo mese dalla suddetta data.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro privato decorre dal mese successivo alla data in cui è stato sottoscritto il modulo di adesione.

Decorrenza occupazione / assunzione	Quota TFR (a)	Contributo minimo a carico del lavoratore (f)	Contributo a carico del datore di lavoro (f)	Quota incentivazione. ex legge 449/97	Decorrenza e periodicità
-------------------------------------	---------------	---	--	---------------------------------------	--------------------------

Dipendenti pubblici (D.Lgs. 124/1993)

assunti dopo il 31-dic-2000 ovvero a tempo determinato	100% (b)	1% (g)	1% (g)	-	I contributi sono versati con periodicità mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce. Le quote di TFR sono versate alla cessazione del rapporto di lavoro. (a)
assunti prima del 1-gen-2001 (optanti)	28,94% (c)	1% (g)	1% (g)	1,5% (d)	

Dipendenti privati (D.Lgs. 252/2005)

occupati dopo il 28-apr-1993	100% (b)	1% (h)	1%	-	I contributi ed il TFR sono versati con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo alla data di adesione.
già occupati al 28-apr-1993	50% (e)	1% (h)	1%	-	

- (a) Le quote di TFR dei dipendenti pubblici non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso:
- l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, con riferimento ai dipendenti iscritti all'istituto di previdenza ai fini del TFS o TFR;
 - il datore di lavoro con riferimento ai dipendenti di amministrazioni che provvedono direttamente all'erogazione del TFS o TFR.
- L'INPS o i datori di lavoro provvedono a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto MEF 23 dicembre 2005. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici; quando si verifica tale circostanza, l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.
- (b) Pari al 6,91% della retribuzione utile.
- (c) In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è il 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR, pari al 28,94% dell'accantonamento complessivo al TFR.
- (d) Per questi lavoratori, se iscritti ai fini TFS dell'Inps - gestione dipendenti pubblici, è stata prevista un'ulteriore quota accantonamento pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici secondo le modalità indicate al precedente punto (a).
- (e) I lavoratori privati già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 50%, o in alternativa il 100%.
- (f) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- (g) Per i dipendenti e per le relative Aree Dirigenziali delle Amministrazioni Statali dei comparti Ministeri, Presidenza del Consiglio, delle Agenzie fiscali e degli Enti Pubblici non Economici che aderiscono:
- entro il primo anno di operatività del Fondo, il datore di lavoro versa al Fondo per 12 mesi un contributo complessivo aggiuntivo dell'1% della retribuzione utile al calcolo del TFR;
 - nel corso del secondo anno di operatività del Fondo, il datore di lavoro versa al Fondo per 12 mesi un contributo complessivo aggiuntivo dello 0,50% della retribuzione utile al calcolo del TFR
- (h) Ai dipendenti privati è data facoltà di versamento del solo trattamento di fine rapporto senza contribuzione del lavoratore e del datore.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

L'Aderente ha facoltà di scegliere di modificare o sospendere l'aliquota di contribuzione a proprio carico, indicata in fase di adesione. La **modifica dell'aliquota aggiuntiva**, come previsto dall'art.8, comma3 dello Statuto di Perseo Sirio va richiesta compilando il modulo nell'area riservata del sito Fondo e una volta confermata, stampata e consegnata al proprio Datore di Lavoro (le richieste vanno inoltrate entro il 15 ottobre e avranno decorrenza dall'1 gennaio successivo). La **sospensione della contribuzione aggiuntiva**, come previsto dall'art.8, comma7 dello Statuto di Perseo Sirio, può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto associativo e va richiesta compilando il modulo nell'area riservata del sito Fondo e una volta confermata, stampata e consegnata al proprio Datore di Lavoro (le richieste vanno inoltrate entro il 15 ottobre e avranno decorrenza dall'1 gennaio successivo).

In particolare, tutti gli Aderenti gestiti dal portale NoiPA, come previsto dalla circolare MEF-DCSII – prot. Num. 3299/2014 del 4 marzo 2014, possono provvedere autonomamente ad effettuare le operazioni di modifica e sospensione della contribuzione con la procedura self-service accedendo dalla propria area riservata al servizio di Previdenza Complementare.

N.B. “La sospensione non opera con riguardo all'accantonamento della quota del TFR destinato alla Previdenza Complementare”.

Opzioni di investimento

Attualmente **PERSEO SIRIO** non ha ancora avviato la gestione delle risorse destinate agli investimenti. I contributi sono depositati presso il conto corrente di raccolta della Banca Depositaria, ed attribuiti alle posizioni individuali degli iscritti. Il tasso di remunerazione del conto corrente è pari al tasso EURIBOR 1 mese. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità d'investire tali somme in strumenti di Pronto Contro Termine fino a quando non sarà completata la procedura della selezione dei gestori finanziari.

Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	€ 2,75 a carico dell'aderente da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione. € 2,75 a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico ha già versato l'intero ammontare per il comparto pubblico; il datore di lavoro privato provvederà a versare tale importo secondo quanto previsto nel relativo accordo di adesione €2,58 a carico del datore di lavoro nel caso delle Università.

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

Direttamente a carico dell'aderente	Per l'anno 2014, in assenza dell'Assemblea dei Delegati, il CdA ha fissato la quota associativa annua in € 16,00 (prelevata mensilmente dalle quote contributive).
Indirettamente a carico dell'aderente: commissioni di gestione e di banca depositaria	Le commissioni di gestione e di banca depositaria saranno fissate nelle singole convenzioni quando il Fondo avvierà la gestione finanziaria e saranno tempestivamente comunicate agli iscritti
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione) (1)	
Anticipazione	non previste
Trasferimento	non previste
Riscatto	non previste
Riallocazione della posizione individuale	non previste
Riallocazione del flusso contributivo	non previste

(1) Le spese a carico dell'aderente per l'esercizio di prerogative individuali (anticipazioni, trasferimento, riscatti, riallocazione della posizione individuale, etc.) non sono attualmente previste e disciplinate.

Nota Bene: il fondo non ha scopo di lucro, per cui gli oneri che gravano sull'associato durante la fase di accumulo attengono alle sole spese effettivamente sostenute dal fondo.

Ogni onere relativo alla gestione delle risorse finanziarie, sarà addebitato sul comparto d'investimento in funzione delle specifiche tipologie di costo. Le spese amministrative saranno ripartite proporzionalmente sul comparto in funzione del numero degli aderenti. Ogni aderente sosterrà le medesime spese amministrative.

Indicatore sintetico dei costi

Comparti	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Garanzia	0,43%	0,20%	0,10%	0,03%

L'indicatore sintetico dei costi, elaborato secondo le indicazioni della Covip, rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento ad un aderente tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro, ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (vedi Nota Informativa, sezione “**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**”).

ATTENZIONE: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.



FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DELLE REGIONI, DELLE AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC, DEL CNEL, DELLE UNIVERSITÀ E DEI CENTRI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE E DELLE AGENZIE FISCALI.
(di seguito “*dipendenti Pubblici*”)

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

1) Informazioni generali

Perché una pensione complementare

Dotandosi di un piano di previdenza complementare, il lavoratore ha, oggi l'opportunità di incrementare il livello della sua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruire una 'pensione complementare', può integrare la sua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, all'iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo ‘**Il regime fiscale**’).

Lo scopo di PERSEOSIRIO

PERSEO SIRIO ha lo scopo di consentire all'aderente, di percepire una **pensione complementare** ('rendita') che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, nell'esclusivo interesse del lavoratore e secondo le indicazioni di investimento che lo stesso fornirà, scegliendo tra le proposte che il fondo offre.

Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la **posizione individuale** (cioè, il capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti all'aderente.

Durante tutta la c.d. “**fase di accumulo**”, cioè il periodo che intercorre da quando viene effettuato il primo versamento a quando l'aderente andrà in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta quindi la somma accumulata tempo per tempo.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che verrà erogata nella c.d. “**fase di erogazione**”, cioè per tutta la tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui l'aderente ha diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo ‘**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**’).



“Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto”

La struttura di governo del fondo

Aderendo a **PERSEO SIRIO**, il lavoratore, ha l'opportunità di partecipare direttamente alla vita del fondo. In particolare, insieme agli altri iscritti (lavoratori e aziende), è chiamato ad eleggere i componenti della assemblea dei delegati, la quale, a sua volta, procede ad eleggere i componenti degli altri organi.

E' importante sapere che gli organi di amministrazione e di controllo del fondo (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci) sono caratterizzati da una composizione "paritetica", vale a dire da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro.



"Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite sono contenute nella Parte IV dello Statuto. Per informazioni sulla attuale composizione consulta la sezione 'Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare' "

2) Quanto e come si versa

Dipendenti pubblici:

Il finanziamento di **PERSEO SIRIO** avviene mediante i versamenti dei contributi a carico dell'aderente e a carico del datore di lavoro. Le quote di TFR destinate a previdenza complementare non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPS gestione dipendenti pubblici che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato, individuati con Decreto MEF 23 dicembre 2005. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità di iscrizione all'INPS gestione dipendenti pubblici; quando si verifica tale circostanza, l'INPS gestione dipendenti pubblici, provvede al conferimento al fondo del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

Dipendenti privati:

Il finanziamento di **PERSEO SIRIO** avviene mediante il conferimento del TFR (trattamento di fine rapporto) e, se lo deciderai, anche mediante il versamento di contributi a tuo carico e a carico del tuo datore di lavoro.

Le misure della contribuzione sono indicate nella Scheda sintetica, Tabella 'Contribuzione'.

Il TFR

Il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda utile. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Utilizzando il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato a **PERSEO SIRIO** (Nota: per i dipendenti pubblici assunti prima dell'1.01.2001 la quota di TFR destinata al fondo è del 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, mentre per i dipendenti privati con prima occupazione antecedente al 29.04.1993 possono utilizzare anche il 50% del TFR). La rivalutazione del TFR versato a **PERSEO SIRIO**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

E' allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che l'aderente andrà a fare (v. paragrafo 'Criteri di investimento').

E' importante ricordare, che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non si potrà pertanto cambiare idea.

E' importante sapere che per il TFR già conferito al fondo non viene meno la possibilità di utilizzarlo per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').

Il contributo dell'aderente e del datore di lavoro

L'adesione a **PERSEO SIRIO** dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro. Si ha però diritto a questo versamento soltanto se, a sua volta, il lavoratore contribuirà al fondo. Difatti, oltre al TFR è richiesto di versare un importo periodico predeterminato e stabilito dal lavoratore, nel rispetto della misura minima indicata nella Scheda sintetica (per i soli lavoratori privati è possibile aderire a **PERSEO SIRIO** con il conferimento del solo TFR).

Nell'esercizio di tale libertà di scelta, si deve tenere conto che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Invitiamo quindi a stabilire il contributo in considerazione del reddito che si desidera assicurarsi al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del piano previdenziale, per apportare – se necessario – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà essere utile esaminare il **'Progetto esemplificativo'**, che è uno strumento pensato apposta per dare modo di avere un'idea di come il piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo **'Altre informazioni'**).

Nella scelta della misura del contributo da versare a **PERSEO SIRIO** si devono avere quindi ben presente :

- ✓ la misura del contributo a carico dell'aderente, non può essere inferiore a quella minima indicata;
- ✓ se si ritiene utile incrementare l'importo della pensione, si può versare un contributo maggiore.



"Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III dello Statuto"

Attenzione: Gli strumenti che **PERSEO SIRIO** utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. **PERSEO SIRIO** non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E' quindi importante che sia l'aderente stesso a verificare periodicamente che i contributi che risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla sua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, può fare riferimento agli strumenti che trova indicati nel paragrafo **'Comunicazioni agli iscritti'**.

3) L'investimento

Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti **in strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita dal fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse del fondo sono depositate presso una 'banca depositaria', che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

PERSEO SIRIO non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall'organo di amministrazione del fondo.

Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine 'rischio' esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Ogni aderente, anche in funzione del tempo mancante al pensionamento, deve essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è a suo carico. Ciò significa che il valore dell'investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della pensione complementare non è predefinito**. In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.

Le proposte di investimento

PERSEO SIRIO, nella fase di avvio, attua una gestione mono-comparto, tale linea è denominata Comparto Garanzia, destinata ad accogliere anche il conferimento tacito del Tfr dei dipendenti del settore privato, ai sensi della normativa vigente.

Quando **PERSEO SIRIO** avvierà la gestione multi-comparto, applicherà per gli investimenti, nei limiti consentiti da ciascun comparto, i seguenti requisiti qualitativi di base:

- titoli obbligazionari con rating minimo investment grade;
- titoli azionari diversificati per area geografica con esclusione di quelli negoziati in paesi non OCSE;
- strumenti derivati, utilizzati ai sensi della normativa vigente ai fini di copertura del rischio;
- fondi comuni di investimento armonizzati per cogliere ulteriori opportunità di diversificazione nei relativi mercati.

Ciascun comparto – mandato sarà caratterizzato da una propria combinazione di rischio - rendimento. Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto – mandato, un benchmark. Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici elaborati da soggetti terzi, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei comparti – mandati.

Il Comparto Garanzia

La costituzione del comparto garanzia è in via di definizione. Una volta completate le procedure e gli adempimenti per la sua attivazione, saranno rese note le caratteristiche della garanzia operando i necessari aggiornamenti e modifiche della nota informativa.

La scelta di investimento

PERSEOSIRIO, nella fase di avvio, attua una gestione mono-comparto, tale linea è denominata Comparto Garanzia, destinata ad accogliere anche il conferimento tacito del Tfr dei dipendenti del settore privato, ai sensi della normativa vigente. Successivamente, nel caso venisse attivato un altro Comparto, l'impiego dei contributi versati avverrà sulla base della scelta di investimento dell'aderente, tra le opzioni che **PERSEOSIRIO** proporrà (v. paragrafo 'Le proposte di investimento').

a) come stabilire il proprio profilo di rischio

Prima di effettuare la scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio sopportabile, considerando, oltre alla personale propensione, anche altri fattori quali:

- ✓ l'orizzonte temporale che separa dal pensionamento;
- ✓ la ricchezza individuale;
- ✓ i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

b) le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento atteso dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio assunto. In via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Va considerato inoltre, che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

c) come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione l'aderente, potrà modificare la scelta di investimento espressa al momento della prima scelta ("riallocazione"). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verificano variazioni nelle situazioni indicate al punto a) non appena PERSEOSIRIO sarà passato ad una gestione multicomparto.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che si tenga conto dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascun comparto di provenienza.

4) Le prestazioni pensionistiche

Dipendenti pubblici

PERSEOSIRIO riconosce all'iscritto:

- pensioni complementari di vecchiaia, al raggiungimento da parte dell'iscritto dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione al fondo;
- pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa, comportante il venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo, a condizione che l'interessato abbia un'età non inferiore a 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e un minimo di almeno 15 anni di iscrizione al fondo. In via transitoria, entro i primi 15 anni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di PERSEO, tale periodo di iscrizione al fondo è ridotto a 5 anni.

L'anzianità di partecipazione che il lavoratore avesse maturato presso altri fondi pensione complementare o presso altre forme pensionistiche individuali viene riconosciuta da PERSEOSIRIO ai fini dei requisiti previsti per le prestazioni erogabili dal fondo stesso.

Gli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione individuale.

Dipendenti privati

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui si maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l'aderente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. L'aderente può percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole dire, necessariamente, andare in pensione: è comunque l'aderente a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel suo regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno. Nel valutare il

momento di accesso al pensionamento, è importante che l'aderente tenga anche conto, convenientemente, della sua attesa di vita.

In casi particolari è inoltre consentito anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale si appartiene.



I requisiti d'accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III dello Statuto.

Cosa determina l'importo della prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che l'aderente può attendersi da **PERSEO SIRIO** è importante che lo stesso abbia presente fin d'ora che l'importo della sua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- a. più alti sono i versamenti che effettuerà;
- b. maggiore è la continuità con cui saranno effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui si aderisce e quello in cui andrà in pensione (al pensionamento si avranno infatti effettuati più versamenti e maturato più rendimenti);
- d. più bassi sono i costi di partecipazione;
- e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni dell'aderente: ad esempio, da quanto si impegna a versare, dall'attenzione che porrà nel confrontare i costi che sostiene con quelli delle altre forme cui potrebbe aderire; dalle scelte che farà su come investire i suoi contributi tra le diverse possibilità che gli saranno proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Bisogna inoltre considerare che, per la parte che si percepirà in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà l'età, più elevato sarà l'importo della pensione.

Le prestazioni dei dipendenti pubblici, cui si applicano le disposizioni del DPCM 20.12.1999 e successive modificazioni, sono liquidate sulla base della somma dei montanti costituiti da:

1. i contributi versati a **PERSEO SIRIO** e i loro rendimenti;
2. il TFR e l'eventuale quota aggiuntiva (per i soli dipendenti pubblici assunti prima del 01.01.2001, cosiddetti "optanti", è stata prevista un'ulteriore quota di accantonamento pari all' 1,5% della base contributiva utile ai fini dell'Indennità premio di servizio - IPS), accantonati figurativamente presso l'INPS gestione dipendenti pubblici, sono contabilizzati e rivalutati dall'ente stesso secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione presenti sul mercato, individuati con Decreto MEF del 23 dicembre 2005.

Prestazione in forma di rendita – pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita verrà erogata **una pensione complementare** "rendita", cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e all'età a quel momento. Difatti la **'trasformazione' del capitale in una rendita** avviene applicando dei 'coefficienti di conversione' che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della pensione. Per l'erogazione della pensione **PERSEO SIRIO** stipulerà apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione.

Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

Prestazione in forma di capitale – liquidazione capitale

Al momento del pensionamento, si potrà scegliere di percepire **un capitale** fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Bisogna tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, l'aderente godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.



Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III dello Statuto.

5) Le prestazioni nella fase di accumulo

Dal momento in cui si aderisce, è importante fare in modo che la costruzione della pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La 'fase di accumulo' si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione).

In generale, non si potrà chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

Cosa succede in caso di decesso dell'aderente?

Dipendenti pubblici

In caso di decesso del lavoratore pubblico prima del pensionamento, la sua posizione individuale accumulata in **PERSEO SIRIO** è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, se già viventi e fiscalmente a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'iscritto, in assenza delle quali la posizione individuale resterà acquisita al fondo.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, l'iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita 'reversibile'.

Dipendenti privati

In caso di decesso del lavoratore privato prima del pensionamento, la sua posizione individuale accumulata in **PERSEO SIRIO** sarà versata agli eredi ovvero alle diverse persone che sono state indicate dall'iscritto. In mancanza, la posizione individuale resterà acquisita al fondo. Per il caso di decesso dopo il pensionamento, l'iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita 'reversibile'.

Le anticipazioni

Prima del pensionamento l'aderente può fare affidamento sulle somme accumulate in **PERSEO SIRIO** richiedendo una anticipazione della sua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la sua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre sue personali esigenze.

L'aderente deve tener conto però, che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la sua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essergli erogate successivamente.

In qualsiasi momento può, tuttavia, reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il DPCM 20.12.1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che non sono conferiti a **PERSEOSIRIO**. Questa limitazione non opera, quindi, per gli accantonamenti che sono già stati conferiti al fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni che hanno comportato soluzione di continuità di iscrizione all'INPS - Gestione dipendenti pubblici.



Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicate nel Documento sulle anticipazioni e nella Parte III dello Statuto. Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa, l'aderente potrà inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandosi nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, intenderà effettuare tale scelta, dovrà tenere conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra lo stesso e **PERSEO SIRIO**. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrà alcun diritto nei confronti di **PERSEO SIRIO**.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il DPCM 20.12.1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, il riscatto della posizione individuale con riferimento a questi accantonamenti non può essere concessa fintanto che non sono conferiti a **PERSEO SIRIO**. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che sono già stati conferiti

al fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali sia intervenuta una contestuale interruzione dell'iscrizione all'INPS gestione dipendenti pubblici.



Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto. Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

L'aderente può **trasferire** liberamente la sua posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che:

- per i dipendenti pubblici - abbia maturato almeno tre anni di dall'adesione a **PERSEO SIRIO**.
- per i dipendenti privati - siano trascorsi almeno due anni dall'adesione a **PERSEO SIRIO**.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di vicende che interessino la situazione lavorativa dell'aderente.

E' importante sapere che il trasferimento consentirà di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il DPCM 20.12.1999 e successive modifiche, poiché il conferimento al fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai fini del TFS) avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, non può essere trasferita la parte di posizione individuale riferita a questi accantonamenti fintanto che non sono conferiti. Alla cessazione del rapporto di lavoro il conferimento delle quote del Tfr e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avverrà nei confronti del fondo di destinazione del lavoratore. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che sono già stati conferiti al fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali sia intervenuta una contestuale interruzione dell'iscrizione all'INPS gestione dipendenti pubblici.



Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.

6) I costi

I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi strettamente necessari per il pagamento dei costi relativi all'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi saranno direttamente a carico dell'aderente (ad esempio la quota associativa), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito e quindi indirettamente a carico dell'aderente (ad esempio i costi di gestione finanziaria del patrimonio). La presenza di tali costi diminuisce il risultato dell'investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi **i costi influiscono sulla crescita della posizione individuale dello stesso aderente**.

Al fine di assumere la scelta in modo più consapevole, può essere utile confrontare i costi di **PERSEO SIRIO** con quelli praticati da altri strumenti di previdenza complementare (fondi aperti o negoziali).

Tutti i costi sono elencati nella Tabella "**Costi nella fase di accumulo**" della Scheda sintetica.

Nell'esaminarli bisogna tenere ben presente che **PERSEO SIRIO** non si prefigge scopo di lucro. Le spese che gravano sugli iscritti durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal fondo e per tale motivo possono essere individuate solo a consuntivo. Pertanto gli importi indicati in Tabella tra le "Spese sostenute durante la fase di accumulo" sono il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo degli anni passati e delle aspettative di spesa per il futuro.

Le "Spese direttamente a carico dell'aderente" sono fissate dall'organo di amministrazione ogni anno in via preventiva in relazione alle esigenze di copertura delle spese del fondo. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.

Le modalità della ripartizione sono indicate nel bilancio, nella comunicazione periodica inviata annualmente agli iscritti e nella sezione "**Informazioni sull'andamento della gestione**".

L'indicatore sintetico dei costi

Al fine di rendere semplice il confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un **"Indicatore sintetico dei costi"**.

L'indicatore sintetico dei costi, elaborato secondo le indicazioni della Covip, è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da **PERSEO SIRIO** (v. Tabella **"Costi nella fase di accumulo"** della Scheda sintetica); gran parte dei costi considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento, qualora previsto; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'indicatore sintetico dei costi consente all'aderente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del 'peso' che i costi praticati da **PERSEO SIRIO** hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che l'aderente percepirebbe se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. L'aderente deve ricordare però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella **"Indicatore sintetico dei costi"** della Scheda sintetica.

Nel valutare le implicazioni si tenga conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. L'aderente consideri, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte si dovrà avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie ...).

I costi nella fase di erogazione

Dal momento del pensionamento, saranno invece imputati i costi previsti per l'erogazione della pensione complementare.

L'aderente deve tenere comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di lui nella fase di erogazione dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui accederà al pensionamento.

PERSEO SIRIO deve ancora scegliere la società di assicurazione per l'erogazione delle rendite. I costi che graveranno sull'aderente nella fase di erogazione verranno indicati non appena le convenzioni saranno stipulate.

7) Il regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire all'aderente di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a **PERSEO SIRIO** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi

Dipendenti pubblici:

I limiti annui di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, sono il minore importo risultante tra:

- il 12% del reddito annuo complessivo
- 5.164,57 euro in valore assoluto
- Il doppio del TFR trasferito al fondo per i redditi da lavoro dipendente.

Il contributo versato dal tuo datore di lavoro concorre al raggiungimento del limite di deducibilità. Mentre non concorrono al raggiungimento di questo stesso limite le quote di Tfr e l'eventuale quota dell'1,5% su base Tfrs in quanto si tratta di voci escluse dall'imponibile fiscale.

Dipendenti privati:

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.

I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che si trovano indicati nei documenti di **PERSEO SIRIO** sono quindi già al netto di questo onere .

N.B. Dal giorno 24 giugno 2014 e per il solo anno solare, verrà applicata l'aliquota d'imposta dell'11,50% anziché dell'11%.

Le prestazioni

Le prestazioni erogate da **PERSEO SIRIO** godono di una tassazione agevolata. In particolare, la parte relativa ai contributi non dedotti e ai rendimenti ottenuti non è soggetta ad imposizione fiscale. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per i dipendenti privati le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento



Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale.

dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo; inoltre le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al fondo.

8) Altre informazioni

Come aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il '**Modulo di adesione**'.

L'adesione decorre dalla data sottoscrizione del modulo. Sul sito di **PERSEO SIRIO** è possibile compilare il modulo di adesione, che consente, una volta compilato, di stampare tutte le copie del modulo necessarie per l'iscrizione, e che andranno inviate ai destinatari riportati su ciascuna copia. Il versamento dei contributi avviene tramite il datore di lavoro. Successivamente alla ricezione del Modulo, **PERSEO SIRIO** invierà, all'aderente, una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrà verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della partecipazione.

Per tutti gli Aderenti che usufruiscono dei servizi del portale NoiPA, l'adesione a Perseo Sirio può essere effettuata solamente online senza che si debba compilare il modulo di adesione. L'Aderente in possesso di PIN (codice a cinque cifre) o Carta Nazionale di Servizi accede all'area riservata, nella sezione dedicata alla "Previdenza Complementare", e seguendo la procedura guidata, decidere la percentuale della contribuzione volontaria. In questa fase sarà possibile visualizzare e/o stampare un modulo provvisorio, solo dopo le conferme del Datore di Lavoro e del Fondo, sarà possibile visualizzare e/o stampare la copia personale del modulo di adesione.

"Per gli Aderenti INAIL, l'adesione si effettua solamente tramite il Portale del Dipendente. La procedura è regolamentata con circolare 24/2013 del 04/06/2013. L'Aderente può aderire accedendo alla sezione Previdenza Complementare all'interno della cartella Trattamento Economico, verifica i suoi dati precompilati e sceglie la contribuzione. La richiesta viene presa in carico dall'ufficio del personale di riferimento, che pensa alla stampa della modulistica, alla raccolta delle firme.

L'adesione del dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato antecedentemente al 1/01/2001 comporta la trasformazione del trattamento di fine servizio (TFS) in godimento in TFR.

La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori del settore privato che conferiscano tacitamente il loro TFR: **PERSEO SIRIO** procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio del fondo è suddiviso in quote il cui valore è differente in relazione al comparto di investimento. Ogni versamento effettuato dà, pertanto diritto all'assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio del fondo per ogni comparto e della relativa quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all'ultimo giorno del mese.

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Il valore delle quote di ciascun comparto di **PERSEO SIRIO** è reso disponibile sul sito web www.fondoperseosirio.it.

Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno verrà inviata una comunicazione contenente un aggiornamento su **PERSEO SIRIO** e sulla posizione personale dell'aderente.

PERSEO SIRIO mette inoltre a disposizione dell'aderente, nell'apposita sezione del sito web, le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono ovviamente riservate e accessibili esclusivamente al singolo aderente, mediante password personale, che verrà comunicata dal fondo successivamente all'adesione.

Invitiamo a prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l'evoluzione del piano previdenziale e a utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.

PERSEO SIRIO si impegna inoltre a informare circa ogni modifica relativa all'assetto del fondo potenzialmente in grado di incidere sulle scelte di partecipazione.

Il Progetto esemplificativo

Il 'Progetto esemplificativo' è uno strumento elaborato, secondo le istruzioni Covip, da PERSEO SIRIO per fornire agli aderenti indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi effettivamente spettanti all'aderente potranno essere diversi da quelli risultanti dal 'Progetto esemplificativo'. Il Progetto, però, è utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che si sta realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite da Covip, a partire dalla data dalla stessa indicata. L'aderente può costruire il suo 'Progetto esemplificativo' personalizzato accedendo al sito web www.fondoperseosirio.it (sezione 'Progetto esemplificativo') e seguendo le apposite istruzioni.

Invitiamo quindi gli aderenti a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi da realizzare aderendo a **PERSEO SIRIO**.

Reclami

Eventuali reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie attinenti il funzionamento di **PERSEO SIRIO**, dovranno essere presentati con l'utilizzo dell'apposito modulo presente sul sito ed essere indirizzati a:

Fondo pensione PERSEO SIRIO
Via Aniene, 14
00198 ROMA

oppure via e-mail all'indirizzo:

reclami@perseosirio.it

In tale sede, al fine di agevolare una gestione della lamentela secondo principi di tempestività, trasparenza, correttezza e buona fede, si rende opportuna una chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni a base del reclamo.

In ogni caso occorre specificare nell'oggetto l'avviso Reclami.

Il reclamo è trattabile del fondo se:

- a) sia trasmesso per iscritto nelle modalità sopra indicate;
- b) il mittente e l'eventuale soggetto rappresentato siano riconoscibili e reperibili;
- c) il mittente risulti essere: un iscritto/amministrazione, un'associazione di consumatori, un'organizzazione sindacale, un istituto di patronato e assistenza sociale, uno studio legale, qualsiasi altro soggetto interessato non riconducibile alle precedenti categorie. Per presentare un reclamo per conto di un altro soggetto è necessario essere a ciò delegati dall'interessato. In tal caso il rappresentante deve indicare i dati del rappresentato e fargli controfirmare il reclamo, oppure allegare una copia dell'incarico conferito;
- d) abbia per oggetto presunte irregolarità, criticità, anomalie, disservizi o violazioni poste in essere dal fondo o da terzi coinvolti nelle sue attività.

Il fondo provvede a rispondere tempestivamente e, comunque, non oltre 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

Qualora l'aderente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte del fondo entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi con un esposto alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ai seguenti recapiti:

- Piazza Augusto Imperatore, 27 (00186) Roma (RM)
- Fax 06.69506306 oppure
- protocollo@pec.covip.it

In questo secondo caso e secondo le indicazioni fornite dalla COVIP medesima, l'esposto dovrà contenere alcune informazioni essenziali, in assenza delle quali non potrà esser preso in considerazione dall'Autorità di Vigilanza.

In particolare, le informazioni da fornire sono le seguenti:

- la chiara indicazione del fondo pensione interessato;
- l'indicazione del soggetto che trasmette l'esposto;
- l'oggetto dell'esposto stesso.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la "guida pratica della trasmissione degli esposti alla Covip" sull'area informativa del sito della Commissione di Vigilanza: www.covip.it.

Maggiori dettagli sulle modalità di presentazione e trattazione dei reclami sono reperibili sul sito web www.fondoperseosirio.it

Informazioni sull'andamento della gestione

(dati aggiornati al 31 dicembre 2013)

Garantito	
Data di avvio dell'operatività del comparto:	ancora non attivo
Patrimonio netto al 30.09.2014 (in euro):	8.544.498,29
Soggetto gestore:	N.D.

Informazioni sulla gestione delle risorse

Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

N.D.

Tav. II.2. Investimento per area geografica

N.D.

Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti

N.D.

Il turnover è un indicatore che misura l'attività di negoziazione di un Fondo durante l'anno precedente. Corrisponde a una percentuale degli attivi complessivi medi del Fondo. Per esempio, un tasso di turnover dello 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento.

A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

AVVERTENZA: A partire dall'anno 2011, la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo *benchmark* e con la rivalutazione del TFR. Nell'esaminare i dati sui rendimenti l'aderente deve tenere presente che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- ✓ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark* e degli oneri fiscali;
- ✓ il *benchmark* e il tasso di rivalutazione del TFR sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti

Tav. II.4 Rendimenti annui

N.D.

Benchmark:

N.D.

Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto		
Benchmark		
3 anni (2011-2013)	Rendimento <i>n.d.</i> Benchmark <i>n.d.</i> TFR <i>n.d.</i>	
5 anni (2009-2013)	Rendimento <i>n.d.</i> Benchmark <i>n.d.</i> TFR <i>n.d.</i>	
10 anni (2004-2013)	Rendimento <i>n.d.</i> Benchmark <i>n.d.</i> TFR <i>n.d.</i>	

Tavola II.6 – Volatilità storica		
Benchmark		
3 anni (2011-2013)	Rendimento <i>n.d.</i> Benchmark <i>n.d.</i>	
5 anni (2009-2013)	Rendimento <i>n.d.</i> Benchmark <i>n.d.</i>	
10 anni (2004-2013)	Rendimento <i>n.d.</i> Benchmark <i>n.d.</i>	

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tavola II.7 – TER

	2011	2012	2013
Oneri di gestione finanziaria	***	***	***
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	***	***	***
- di cui per commissioni di garanzia	***	***	***
- di cui per commissioni di incentivo	***	***	***
- di cui per compensi banca depositaria	***	***	***
Oneri di gestione amministrativa	***	***	***
- di cui per spese generali ed amministrative	***	***	***
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi	***	***	***
- di cui per altri oneri amm.vi	***	***	***
TOTALE GENERALE	***	***	***

N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell'anno.

SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

(aggiornato al 1 ottobre 2014)

Gli organi del fondo

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro rappresentanti: Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.

Assemblea dei Delegati: è composta da 60 membri. La nomina dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale e nello Statuto.

Consiglio di amministrazione: è composto da 16 membri, di cui all'art. 18 dello Statuto, designati dalle parti istitutive nel rispetto del criterio paritetico (8 in rappresentanza dei lavoratori e 8 in rappresentanza dei datori di lavoro), ed è così composto:

MARCO NAPOLEONE	Nato a Nocciano (PE) il 14 novembre 1944	Datori di Lavoro
DOMENICO NASTASI	Nato a Palmi (RC) il 22 febbraio 1952	Datori di Lavoro
ANTONELLO TURTURIELLO	Nato a Roma il 20 novembre 1962	Datori di Lavoro
WLADIMIRO BOCCALI (Presidente)	Nato a Perugia il 7 giugno 1970	Datori di Lavoro
MARIACRISTINA SPINOSA	Nata a Torino il 9 agosto 1959	Datori di Lavoro
MARCO MANNOZZI	Nato a Firenze il 1 gennaio 1976	Datori di Lavoro
MARIA CONDEMI	Nata a Roma il 2 ottobre 1969	Datori di Lavoro
VINCENZO DI BIASI	Nato a Bagnara Calabria (RC) il 3 maggio 1958	Lavoratori
SILVANO FRANZONI	Nato a Brescia il 18 aprile 1955	Lavoratori
ALESSANDRO CHIERCHIA	Nato a Roma il 19 gennaio 1972	Lavoratori
VITO LA MONACA	Nato a Roma il 31 maggio 1964	Lavoratori
ANTONINO VITI	Nato a Roviano (RM) il 3 febbraio 1948	Lavoratori
VINCENZO CANDALINO	Nato a Napoli il 21 dicembre 1958	Lavoratori
CLAUDIO MASCAGNA	Nato a Caprarola (VT) il 28 giugno 1962	Lavoratori
CLAUDIO TESTUZZA	Nato a Cerami (EN) il 4 agosto 1945	Lavoratori

Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, designati dalle parti nel rispetto del criterio paritetico, ed è così composto:

LORENZO SPINNATO	Nato a Padova il 04 aprile 1963	Lavoratori
MASSIMO NAVARRA	Nato a Roma l'8 febbraio 1972	Lavoratori
ROBERTO BENEDETTI	Nato a Genova il 23 marzo 1948	Datori di Lavoro
NUNZIA VECCHIONE	Nata a Roma il 18 giugno 1963	Datori di Lavoro
GIUSEPPE BERNABEO (supplente)	Nato a Ortona (CH) il 28 dicembre 1948	Datori di Lavoro
GABRIELE VALENTINO VICO (supplente)	Nato a Castelliri (FR) il 21 febbraio 1954	Lavoratori

Responsabile del fondo:

Direttore Generale: Maurizio Sarti nato a Roma il 17 marzo 1953

La banca depositaria

La banca depositaria di PERSEO SIRIO è l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (ICBPI), con sede in Corso Europa n. 18 – 20122 Milano

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella **Parte V** dello **Statuto**.

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile di PERSEO SIRIO è affidata a PREVINET S.p.A. con sede in Via Enrico Forlanini, 24 – 31022 Preganziol – Località Borgo Verde – Treviso

La gestione delle risorse

Attualmente non esistono convenzioni.